

CORTE d'APPELLO DI ROMA
SEZIONE controversie di LAVORO

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Maria Rosaria Marasco	Presidente
Dott. Tiziana Orru	Consigliere rel
Dott. Maria Vittoria Valente	Consigliere

all'udienza del 13/09/2016

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3265/2016:

tra

_____ con
domicilio in Indirizzo Telematico, con l'avv. BOFFOLI MADDALENA

Appellante

contro

_____, domiciliato in _____
, con l'avv. _____

Appellata

All'esito della camera di consiglio pronunciando sulla richiesta, presentata da
letti gli atti e uditi i difensori delle parti;

La Corte esaminata l'istanza urgente di sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività ex art. 431 cpc nel giudizio di appello ex artt. 433 e ss c.p.c. (rg. n. 3265/2016) avente ad oggetto la riforma integrale della sentenza n. 5416 emessa il 31.05.2016 dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro notificata in data 22.07.2016, depositata in via telematica da _____ in data 25.08.2016;

Premesso che la parte istante ha comprovato il deposito di valida procura alle liti unitamente al ricorso introduttivo in quanto: la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato e che, salvo che dal suo testo si rilevi il contrario, deve considerarsi conferita per il giudizio che con tale atto si intende promuovere, anche se non contiene alcun riferimento ad esso ed anche se apposta a seguito di spazi vuoti (Cass. s.u. 18 settembre 2002 n. 13666); ritenuto che nel caso in esame la procura risulta rilasciata dal legale rappresentante di _____ al difensore costituito su atto separato depositato contestualmente al ricorso con modalità telematica, che dall'atto emerge il chiaro riferimento al presente giudizio e che il deposito telematico di atto separato deve a tutti gli effetti considerarsi equivalente al deposito materiale di atto separato costituendo una modalità di deposito giudiziale degli atti.

Premesso che l'istanza ex art. 431 c.p.c. una volta promossa nelle forme e nei modi previsti dal codice di rito – come nel caso in esame- può sempre essere reiterata nel corso del giudizio, fino alla definizione della causa; ritenuto che con ordinanza del 18.08.2016 la corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria ex art. 431 c.p.c. depositata da _____ in data 27.07.2016 per carenza di prova in



ordine al requisito necessario dell'inizio dell'esecuzione; ritenuto che la presente istanza è stata riproposta da [redacted] a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 23.08.2016; ritenuto in via preliminare che l'eccezione di inammissibilità non può trovare ingresso in quanto dal raffronto tra l'originaria istanza di sospensione rigettata con il suindicato provvedimento e l'istanza ora sottoposta al vaglio della Corte emerge come la nuova richiesta non costituisca una mera riproposizione di quella respinta, essendo state dedotte nuove ragioni in fatto e in diritto ed essendo stata altresì allegata nuova documentazione a sostegno della richiesta (cfr. in termini motivazione Cass. n. 17647/2009).

Ritenuto che dalla documentazione in atti si evince che la parte vittoriosa ha notificato alla parte soccombente pignoramento presso terzi per l'importo complessivo di € 1.098.736, 215;

considerato che ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 431 c.p.c. la delibazione in merito alla sussistenza del *gravissimo danno* comporta la valutazione comparata dei danni che subirebbe il lavoratore dal ritardo dell'esecuzione con quelli, non irreparabili ma appunto gravissimi, che subirebbe il datore di lavoro dall'esecuzione della sentenza; che la ricorrenza del danno va verificata all'esito di una valutazione che deve riguardare, sotto il profilo soggettivo la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all'altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata, e sotto il profilo oggettivo la ricorrenza di una situazione di pregiudizio gravissimo nel caso che la sentenza venga poi riformata;

ritenuto che nel caso in esame il credito vantato dal lavoratore non ha natura alimentare in quanto le somme riconosciute in sentenza non riguardano differenze retributive, ma attribuzioni patrimoniali conseguenti a pattuizioni accessorie al contratto di lavoro; rilevato che il lavoratore percepisce un trattamento di quiescenza sufficiente ad assicurare a sé ed al nucleo familiare un'esistenza libera e dignitosa;

ritenuto che la parte ricorrente nell'istanza depositata ha allegato l'ingente rilevanza del credito azionato evidenziando come danno gravissimo legittimante la sospensione dell'esecuzione della condanna la immobilizzazione dei fondi utili all'espletamento del servizio pubblico di trasporto ed il pericolo di non poter recuperare, in caso di esito favorevole del giudizio di impugnazione, la somma da corrispondere per effetto della sentenza gravata tenuto conto della sua rilevante entità;

ritenuto che ai fini dell'accoglimento dell'istanza appare decisivo il rilievo che sussiste il suindicato pericolo adeguatamente comprovato dall'ingente somma di denaro oggetto di precetto e dalle condizioni finanziarie ed economiche di [redacted] così come dimostrate dal bilancio di esercizio del 2015 e dalla relativa nota integrativa;

ritenuto che dalla documentazione allegata (bilancio e relazione) emergono sia un grave squilibrio economico sia un importante squilibrio finanziario, espressi da un risultato



operativo, un risultato d'esercizio ed una posizione finanziaria netta assolutamente negativi;

considerato che è inidoneo ad escludere il prospettato pregiudizio per la sfera patrimoniale dell' la circostanza che nel bilancio 2015 risulti dimostrata la sussistenza di un fondo rischi ed oneri la cui funzione è esclusivamente quella di consentire l'appostazione di una componente negativa di reddito nell'esercizio nel quale se ne viene a conoscenza, pur nell'incertezza dell'effettivo importo;

ritenuto pertanto che la previsione del suddetto fondo rischi e oneri non incide in alcun modo sulla posizione finanziaria netta dell'impresa -così come più sopra descritta- che resta valutata in termini assolutamente negativi a prescindere dalla presenza e dalla consistenza del fondo richiamato;

ritenuto che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa questa Corte ritiene l'istanza meritevole di accoglimento dovendosi contemperare l'interesse dell'Atac ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata in quanto esposta al pagamento di una somma davvero ingente e l'interesse del lavoratore a conseguire in via immediata il pagamento della somma in questione;

che, quindi, l'istanza è meritevole di accoglimento e la sospensione deve essere disposta per l'importo complessivo contenuto nella sentenza appellata.

P. Q. M.

In accoglimento dell'istanza, sospende l'esecuzione della sentenza n° 5416 emessa il 31.05.2016 dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro notificata in data 22.07.2016

Manda alla Cancelleria per gli avvisi di rito.

Roma, 13/09/2016

Il Presidente
Maria Rosaria Marasco

